

Corso di Diploma Accademico di Primo livello in Danza Classica ad indirizzo Tecnicodidattico

REGOLAMENTO CONSULTA DEGLI STUDENTI

ART. 1) DEFINIZIONI	2
ART. 2) COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA	2
ART. 3) MANDATO E DECADENZA DEL MANDATO	2
ART. 4) CARICHE	3
ART. 5) PROCEDURE ELETTORALI	4
ART. 6) CONVOCAZIONI DELLA CONSULTA	4
ART. 7) ELETTORATO E CANDIDATURE	5
ART. 8) COMMISSIONI DI SEGGIO E SEGGIO ELETTORALE	5
ART. 9) MODALITA' DI VOTO	5
ART. 10) SEDE DEI SEGGI	6
ART. 11) PROCEDURE DI SCRUTINIO E RICORSI	6
ART. 12) VERBALI DI SEDUTA	6
ART. 13) ITER DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO	6

ALLEGATI

Allegato A: Scheda di Candidatura per la costituzione della Consulta degli Studenti

ART. 1 - DEFINIZIONI

- 1.1 La Consulta degli Studenti, di seguito denominata Consulta, è un organo istituzionale dell'Accademia d'arti e Mestieri dello Spettacolo Teatro alla Scala (di seguito denominata Accademia).
- 1.2 La Consulta è l'organo di rappresentanza degli studenti all'interno dell'Accademia ed è suo compito esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti (Art. 12 del d.p.R. n. 132/2003).
- 1.3 La Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico (di seguito denominato C.A.) ed al Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti (Art. 12 del d.p.R. n. 132/2003).

ART. 2 - COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA

La Consulta, come determinato dall'art. 12 del d.p.R. n. 132/2003, è composta da studenti eletti in numero di:

- tre per gli Istituti fino a cinquecento iscritti

In caso di un numero di candidati raccolti inferiore a quanto definito sopra, L'Accademia ha facoltà di decidere se:

- indire nuovamente le elezioni;
- indire comunque le elezioni della Consulta degli Studenti. In questo caso la Consulta degli Studenti viene istituita con il numero di studenti eletti ma ha l'obbligo di indire almeno una volta ad anno accademico, entro il mese di dicembre, elezioni integrative fino al raggiungimento del numero richiesto.

ART. 3 - MANDATO E DECADENZA DEL MANDATO

- 3.1 Ogni studente eletto nella Consulta resta in carica tre anni con la possibilità di essere rieletto.
- 3.2 Il mandato triennale di ogni membro della Consulta può decadere per:
 - cessazione della carica;
 - completamento del percorso di studi in data antecedente al mandato stesso;
 - per rinuncia spontanea alla carica;
 - inadempienza ai propri doveri rilevata dalla Consulta degli studenti,
 - assenza ingiustificata per più di 3 volte consecutive al C.A.;
 - assenza ingiustificata per più di 3 volte consecutive alle adunanze della Consulta.
- 3.3 In caso di partenza di un membro della Consulta degli Studenti per Erasmus:
 - fino a un semestre, la Consulta degli Studenti ha facoltà di richiedere le dimissioni del membro;
 - oltre un semestre, il membro decade.
- 3.4 Sostituzione dei membri il cui mandato è decaduto:
 - a. nel caso di decadenza di uno o più membri della Consulta si procederà alla sostituzione seguendo la graduatoria elettorale delle ultime elezioni, nominando membro effettivo della Consulta il primo in ordine dei voti ricevuti fra i candidati non eletti;

- b. nel caso in cui non ci fossero abbastanza candidati non eletti disponibili alla nomina, si procederà a indire entro un mese dall'ultima defezione le elezioni integrative;
- c. in caso di decadenza di un membro, esso è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Direzione.

ART. 4 - CARICHE

- 4.1 La Consulta ha l'obbligo di riunirsi entro un massimo di due settimane dall'avvenuta elezione dei suoi membri per designare le cariche interne, che hanno durata triennale, e protocollare il verbale delle designazioni.
- 4.2 Essa si compone di:
 - a. un Presidente;
 - b. un Segretario;
 - c. due Rappresentanti per il C.A;
 - d. gli altri componenti eletti.

Le cariche possono essere cumulabili tra loro.

a. Il Presidente della Consulta

Il Presidente è eletto a maggioranza dai membri della Consulta tra gli stessi membri. In caso di parità prevale l'anzianità di iscrizione ed in caso di ulteriore parità l'anzianità anagrafica.

Se il Presidente dovesse rinunciare all'incarico si procederà a nuova elezione.

È il rappresentante della Consulta e presiede le riunioni definendone l'ordine del giorno.

Affinché le richieste della Consulta vengano inserite all'ordine del giorno del C.A, il Presidente ha l'incarico di inviarne comunicazione scritta.

Convoca e presiede l'Assemblea degli studenti secondo le modalità previste all'art. 6.

Ha diritto di voto come ogni membro della Consulta. In caso di votazione con esito alla pari, prevale il voto del Presidente.

Il Presidente può delegare per le sue funzioni un altro membro, in caso di sua assenza o impedimento.

Garantisce l'osservanza del presente regolamento, la regolarità delle discussioni e la legalità delle delibere e, qualora sussistano disordini in aula, ha facoltà di sospendere le riunioni.

b. Il Segretario della Consulta

Il Segretario è eletto a maggioranza dai membri della Consulta tra gli stessi membri.

Redige, firma e protocolla i verbali delle riunioni della Consulta e cura la corretta archiviazione degli stessi e di tutti gli atti che possono riguardare le attività della Consulta e le sue funzioni. I verbali, previa approvazione da parte dei membri presenti alla riunione della Consulta, verranno poi firmati dagli stessi.

E' garante della pubblicazione e diffusione dei documenti inerenti le funzioni della Consulta e dell'informazione più efficace in merito alle iniziative ed attività della stessa.

c. Rappresentanti per il Consiglio Accademico

La Consulta degli Studenti nomina, tra gli studenti dell'organo stesso, due rappresentanti quali portavoce delle istanze della Consulta in seno al C.A. mediante votazione a maggioranza tra i membri della Consulta stessa. In caso di parità prevale l'anzianità di iscrizione ed in caso di ulteriore parità l'anzianità anagrafica.

In merito alla designazione dei rappresentanti per il C.A., ciascun componente della Consulta provvede ad esprimere due preferenze. I due nominativi che ricevono il maggior numero di preferenze vengono designati come rappresentanti della Consulta in seno al C.A. In caso di parità si procederà a ballottaggio.

In caso di rinuncia all'incarico da parte del membro designato, la Consulta provvede a nominare, mediante una nuova votazione, un altro membro entro 30 giorni dalla rinuncia.

La Consulta ha facoltà di revocare la carica con deliberazione espressa a maggioranza per giustificati motivi.

Il mandato dei rappresentanti designati nel C.A. diventa effettivo dalla delibera del Direttore del Corso.

ART. 5 - PROCEDURE ELETTORALI

- 5.1 Il Direttore del Corso indice le elezioni della Consulta all'inizio del nuovo anno accademico.
- 5.2 Il Direttore dovrà indicare:
 - il numero degli studenti da eleggere;
 - le date, il luogo e la fascia oraria in cui si svolgerà l'elezione.
- 5.3 Le elezioni devono essere indette entro i 2 mesi di attività didattica successivi la decadenza dal mandato della Consulta degli Studenti.
- 5.4 La Consulta deve essere eletta almeno quindici giorni prima della fine del mandato della Consulta uscente, in caso contrario il mandato della Consulta uscente sarà prorogato fino alle elezioni che avranno in questo caso effetto immediato.

ART 6 - CONVOCAZIONI DELLA CONSULTA

- 6.1 La convocazione è disposta dal Presidente almeno 7 giorni prima della data fissata ed è inviata via email a tutti i componenti; l'atto di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno.
- 6.2 Di norma il Presidente convoca ogni tre mesi una riunione, in assenza di ulteriori necessarie convocazioni per fini deliberativi.
- 6.3 Il numero legale per lo svolgimento delle riunioni è pari al 50% più 1 dei membri della Consulta.

I componenti della Consulta sono tenuti a partecipare con la massima assiduità alle riunioni; eventuali assenze debbono essere debitamente giustificate al Presidente.

ART. 7 - ELETTORATO E CANDIDATURE

- 7.1 Gli studenti aventi diritto e che vogliono presentare candidatura al voto devono essere regolarmente iscritti al Corso di Diploma Accademico di Primo Livello in Danza Classica ad indirizzo Tecnico-didattico e in regola con il pagamento di tasse e contributi.
- 7.2 La Segreteria Didattica verifica i requisiti richiesti per le candidature e provvede a redigere l'elenco degli aventi diritto al voto.

ART. 8 - COMMISSIONE DI SEGGIO E SEGGIO ELETTORALE

- 8.1 Alle operazioni elettorali sovrintende una Commissione di Seggio nominato dal Direttore di Corso, composta da un membro della Segreteria Didattica e uno studente.
- 8.2 Lo studente che compone la commissione di seggio elettorale non può essere candidato alla Consulta.
- 8.3 La Commissione garantisce la regolarità delle elezioni, la libertà e la segretezza del voto.
- 8.4 La commissione di seggio ha funzione di scrutatore.
- 8.5 Il seggio elettorale si insedia prima dell'inizio delle votazioni e procede alle operazioni preliminari che comprendono:
 - a) la predisposizione di un sufficiente numero di schede. Il seggio cura nei modi ritenuti più opportuni;
 - b) la custodia dei locali, delle urne, delle schede e di tutto il materiale elettorale dandone atto nei rispettivi verbali.

ART. 9 - MODALITA' DI VOTO

- 9.1 Modalità di voto:
 - a) le votazioni si svolgono a scrutinio segreto. Il voto è personale, diretto e segreto;
 - b) ogni elettore si presenterà munito di documento di identità valido e apporrà la propria firma negli elenchi dei votanti del seggio;
 - c) a ciascun elettore, previo accertamento dell'identità personale, sarà quindi consegnata una scheda elettorale riportante i nominativi dei candidati in ordine alfabetico e precedentemente controfirmata da un membro della commissione di seggio;
 - d) l'elettore indica la propria preferenza apponendo una croce (X) o barra (/) nell'apposito spazio per un massimo di due preferenze;
 - e) il voto è nullo se la scheda utilizzata risulti che non sia quella consegnata al seggio o se presenta segni di identificazione. Sono considerate nulle, inoltre, le schede contenenti un numero voti di preferenze maggiore. La scheda bianca è considerata voto validamente espresso; la scheda nulla non è considerata voto validamente espresso;
 - f) la scheda ripiegata viene inserita dallo stesso elettore o da un componente della Commissione di Seggio nell'apposita urna;
 - g) tutte le operazioni elettorali sono verbalizzate e il verbale è sottoscritto dai componenti della commissione del seggio.

ART. 10 - SEDE DEI SEGGI

Le elezioni si svolgono presso i locali dell'Accademia.

ART. 11 - PROCEDURE DI SCRUTINIO E RICORSI

- 11.1 La Commissione di Seggio procede allo scrutinio dei voti immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto. La seduta è pubblica e di tutte le operazioni elettorali è redatto contestuale processo verbale.
- 11.2 Non è previsto alcun quorum per la validità delle elezioni.
- 11.3 Al termine dello scrutinio viene redatta una graduatoria secondo il numero di voti raggiunto da ogni candidato: risultano eletti gli studenti candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti riportati risulta eletto lo studente più giovane anagraficamente. Nel caso di rinuncia si procede sostituendo il candidato rinunciatario con quello che immediatamente segue.
- 11.4 La commissione di seggio, appreso il risultato elettorale, procederà a renderlo noto al Direttore
- 11.5 Il Direttore, preso atto del risultato elettorale, procede alla pubblicazione della graduatoria, contenente anche i candidati non eletti, e decorsi cinque giorni nel caso in cui non vi sano ricorsi, procede alla costituzione della Consulta stessa.
- 11.6 Appena avvenuta la nomina, la Consulta eletta deve riunirsi per eleggere al suo interno il suo Presidente.

Art. 12 - VERBALI DI SEDUTA

- 12.1 Il verbale di ciascuna seduta della Consulta è redatto e controfirmato dal Segretario.
- 12.2 I verbali, una volta redatti, vengono trasmessi dal Segretario anche via email ad ogni membro, che provvede a comunicare la propria approvazione o non approvazione degli stessi.
- 12.3 Il Segretario protocolla il verbale approvato, lo archivia e lo rende pubblico.
- 12.4 I verbali delle riunioni della Consulta e delle Assemblee degli studenti sono resi pubblici e affissi in bacheca entro un mese dalla loro data di svolgimento e custoditi presso gli uffici istituzionali dell'Accademia.

ART. 13 - ITER DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO

- 13.1 Le proposte di modifica del presente Regolamento possono essere presentate in forma scritta da ogni membro della Consulta degli Studenti.
- Ogni proposta di modifica, per essere approvata, deve essere votata dalla metà più uno dei membri della Consulta.
- 13.3 Le proposte di modifica devono essere infine inoltrate, per mezzo scritto o e-mail, al C.A per approvazione.